

Il giorno 17 febbraio 2011 in Roma

tra

l'Associazione Bancaria Italiana

e

le OO.SS.

Premesso che

- il bilancio annuale dell'Associazione evidenzia, da più di un quinquennio, un sistematico e consistente disavanzo, la cui straordinarietà impone l'adozione di soluzioni altrettanto straordinarie;
- sono risultati inadeguati, e comunque inefficaci al riequilibrio strutturale del conto economico gli interventi effettuati sin qui sul fronte del contenimento dei costi, ivi ricomprendendo gli insufficienti risultati conseguiti in materia di adesione volontaria al Fondo di Solidarietà;
- pertanto l'attuale struttura dei costi e dei ricavi dell'Associazione non consente di risolvere la situazione di disavanzo se non intervenendo in via strutturale anche sul costo del lavoro;
- in tale contesto, l'ABI ha avviato con comunicazione del 24 novembre 2010, che qui si richiama integralmente, la procedura ex artt. 4 e 24 legge 223/1991 per la riduzione di 80 unità in esubero -anche in conseguenza dell'intervenuta riorganizzazione dell'Associazione- finalizzata a rendere la struttura complessiva dei costi compatibile con i ricavi;
- su richiesta delle OO.SS., si è dato corso all'esame congiunto nel condiviso rispetto delle previsioni di legge e di contratto vigenti in materia;
- le parti si sono incontrate a dicembre 2010 (nei giorni 13 e 14), a gennaio 2011 (nei giorni 10,11,12,13,20,21,24), a febbraio 2011 (nei giorni 2,3,14); durante detti incontri l'Associazione ha consegnato adeguata documentazione, che qui si richiama integralmente, in ordine alla quale si è proceduto ad un attento esame congiunto dei dati emersi al fine di individuare le opportune soluzioni anche per contenere per quanto possibile le ricadute sociali del piano di riduzione degli organici;

- su istanza delle OO.SS. nell'ambito del confronto sviluppatosi, le parti hanno ricercato possibili soluzioni e/o misure e strumenti atti, anche in concorso tra loro, a ridurre il più possibile le prevedibili conseguenze sul piano sociale delle azioni finalizzate a ridurre il costo del lavoro;
- le OO.SS. hanno ribadito l'esigenza che si faccia prioritario ricorso al Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito dell'Occupazione e della Riconversione e Riquilibrato professionale del Personale del Credito (di seguito indicato come Fondo di Solidarietà);

tutto quanto sopra premesso, le Parti, nell'intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'esigenza di contenere il costo del lavoro nonché dall'attuazione dei correlati processi di riorganizzazione, convengono di definire e concludere la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991 nei termini e alle condizioni che seguono:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) per raggiungere l'obiettivo di riduzione del costo del lavoro come definito in premessa, le parti convengono di intervenire sia sulla riduzione degli organici sia, anche in conformità con le norme di cui al CCNL, su specifici istituti e sul trattamento economico del personale dipendente dell'Associazione;
- 3) la riduzione degli organici dell'Associazione Bancaria Italiana riguarderà 36 unità, al netto delle risorse di cui sub 4).

Lo strumento attraverso cui pervenire a detta riduzione degli organici viene concordemente individuato nel Fondo di Solidarietà, come da previsioni di cui al D.M. 28 aprile 2000, n.158, prorogato con D.M. 226 del 2006, il cui art. 8 prevede testualmente:

" 1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2) L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla

maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età"

Conseguentemente cesseranno dal servizio:

- a) quanto a 26 unità con effetto dal 1° marzo 2011,
  - b) quanto a ulteriori 1 unità con effetto dal 1° aprile 2011,
  - c) quanto ad ulteriori 3 unità con effetto dal 1° maggio 2011
  - d) quanto ad ulteriori 1 unità con effetto dal 1° giugno 2011
  - e) quanto ad ulteriori 2 unità con effetto dal 1° agosto 2011
  - f) quanto ad ulteriori 1 unità con effetto dal 1° settembre 2011
  - g) quanto ad ulteriori 1 unità con effetto dal 1° ottobre 2011
  - h) quanto alla residua unità con effetto dal 1° novembre 2011,
- ricomprendendo tutti i dipendenti di ogni ordine e grado inclusi i dirigenti;

#### **Dichiarazione dell'Associazione**

I lavoratori di cui sub b), c), d), e), f,) g), h) fruiranno obbligatoriamente, a decorrere dal 1° marzo 2011, dell'intero monte ferie maturate e non godute. Successivamente, e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, saranno esonerati dal rendere la prestazione lavorativa con mantenimento della retribuzione.

- 4) allo scopo di salvaguardare la funzionalità delle strutture operative ed organizzative in tutte le componenti, l'Associazione manterrà in servizio 4 unità (n° 3 dirigenti e n°1 QD4) ancorchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.M. n. 158 del 2000, prorogato con D.M. 226 del 2006;
- 5) al personale di cui sub 3) che, avendo maturato alla data ivi indicata il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, percepirà, per effetto della legislazione vigente in materia, il relativo trattamento pensionistico in data differita rispetto a quella dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà riconosciuta, per ciascuno dei mesi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente spettanti a titolo di preavviso, una somma complessiva netta, a titolo di incentivazione all'esodo, corrispondente, in via convenzionale, al valore degli assegni mensili di sostegno al reddito che avrebbe percepito ove fosse confluito nel citato Fondo di Solidarietà;
- 6) al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà con fruizione delle prestazioni in forma rateale, nel presupposto che la permanenza al fondo sia garantita fino alla data di maturazione del diritto a pensione, sarà riconosciuta a tale data e a titolo di incentivo all'esodo, una somma complessiva netta pari al valore dell'assegno mensile di sostegno al

reddito per il numero dei mesi intercorrenti tra la maturazione dei diritti pensionistici e l'effettiva percezione della pensione A.G.O.;

- 7) al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già fruitore dell'assistenza sanitaria integrativa, il mantenimento della medesima fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O., alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio;
- 8) in favore del personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, ABI verserà a PreviBank un contributo annuo pari al 4% della retribuzione annua lorda per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo;
- 9) *lavoro a tempo parziale*. Ferme restando le previsioni di legge e di contratto vigenti in materia, il ricorso al lavoro a tempo parziale verrà favorito in tutte le sue forme.

In relazione a ciò le domande di trasformazione consensuale dei rapporti di lavoro del personale a tempo pieno appartenente alle Aree professionali e ai Quadri direttivi potranno essere accolte:

- a tempo determinato, per periodi minimi di tre anni rinnovabili, alla scadenza, per altri tre anni; alla scadenza del termine, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno;
- a tempo indeterminato.

Per esigenze aziendali il lavoro a tempo parziale non sarà concesso ai lavoratori che occupano posizioni apicali o di responsabile di unità organizzativa;

- 10) *lavoro straordinario/Prestazioni aggiuntive*. Le parti concordano sulla necessità di limitare il ricorso alle prestazioni aggiuntive che sarà disposto dall'azienda solo nei casi di particolare urgenza e necessità.

Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino a tutto il 31 dicembre 2013 viene espressamente stabilito e convenuto tra le Parti, anche se in deroga a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, che tutte le prestazioni aggiuntive in qualsiasi giornata rese confluiranno obbligatoriamente nella "banca delle ore".

Non saranno autorizzate prestazioni aggiuntive di durata inferiore a un'ora, nonchè di almeno 30 minuti per i periodi successivi alla prima ora;

- 11) *prestazione lavorativa*. Con riferimento alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che per gli esercizi 2011/2015 non si dovrà comunque dar corso nei confronti di alcuno ad erogazioni del tipo configurato dall'art. 81, co. 3, C.C.N.L. 8 dicembre 2007;
- 12) *premio aziendale*. Stanti i risultati economici del 2010, e quelli previsti per il 2011 il premio aziendale di competenza non verrà corrisposto. Le Parti convengono fin da ora di riconoscere al personale in servizio, per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 il premio aziendale nella misura complessiva lorda rispettivamente di € 450.000, € 590.000 e € 800.000;
- 13) *ex premio di rendimento*. Le Parti convengono la sospensione totale, per il periodo dal 2011 al 2014 compreso, della quota extra standard dell'ex premio di rendimento.  
In tal senso, pertanto ABI non darà luogo all'erogazione del suddetto emolumento nel predetto periodo;
- 14) *riduzione dell'orario di lavoro, permessi per ex festività soppresse, ferie arretrate, diarie e missioni*. Le parti concordano espressamente che:
- a ciascun lavoratore verrà applicata una riduzione dell'orario di lavoro, con corrispondente riduzione del trattamento economico pari a 10 giornate nel 2011, 12 giornate nel 2012, e 6 giornate nel 2013. La pianificazione della suddetta riduzione di orario con corrispondente riduzione del trattamento economico avverrà secondo modalità, tempi e criteri stabiliti dall'Associazione.  
Dette riduzioni di orario saranno attuate ricorrendo alle prestazioni di cui agli artt. 5 comma 1 lettera a) punto 2 e art 10 del DM 28 aprile 2000 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni;
  - la fruizione dei permessi per ex festività viene integralmente sospesa nei confronti di tutto il personale per il periodo dal 2011 al 2015, senza diritto ad alcun trattamento economico sostitutivo. Dal 2016 il numero di permessi per ex festività sarà quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente. I predetti permessi dovranno essere fruiti improrogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento senza diritto alla eventuale erogazione del corrispondente trattamento economico sostitutivo in caso di mancata fruizione;
  - l'Associazione collocherà obbligatoriamente in ferie il personale che abbia residui di ferie non godute relativi agli anni 2010 e precedenti;
  - a far data dal 1° marzo 2011 e fino a tutto il 2015 al personale in missione verrà riconosciuto unicamente il trattamento di rimborso a pie' di lista e non verrà in nessun caso corrisposta la diaria;

15. *ticket pasto*. La misura del ticket pasto per tutto il personale viene fissata, a far tempo dal 1° marzo 2011 in € 5,29;
16. al fine di favorire l'ottimale ricollocazione del personale anche a seguito degli effetti indotti dalla già richiamata riorganizzazione, è assicurata la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi;
17. *Incontro di verifica*. A partire dal 1° novembre 2011 le OO.SS. potranno chiedere ad ABI un incontro per valutare l'efficacia complessiva delle misure sopra previste. In detto incontro le parti valuteranno altresì l'opportunità di adottare politiche attive per l'occupazione, alle condizioni che le parti avranno cura di condividere, nei confronti di coloro che abbiano prestato attività lavorativa in ABI con contratti a progetto o a tempo determinato;

### Disposizioni finali

Il presente accordo annulla e sostituisce ad ogni conseguente effetto ogni altra pattuizione in atto presso Abi sulle materie disciplinate dall'accordo stesso.

A mero titolo esemplificativo diventano inefficaci l'accordo del 7/02/1996 e successivamente recepito con l'accordo del 5/4/2000 e gli accordi dell'8 aprile 2010 e 15 giugno 2010, etc..

Con il presente accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, le parti si danno atto di aver esperito e concluso con accordo sindacale la procedura di cui agli art. 4 e 24 della legge 223/1991, avviata con comunicazione del 24 novembre 2010.

UGL-CREDITO

*Luciano Sabatini*  
*Gianni P...*  
*Federico*  
*Paolo*  
*Coly*

*UGL-CREDITO*  
*UGL-CREDITO*  
*UGL-CREDITO*

*BBM*  
*Roberto*  
*Paola P...*  
*Gianni Sabatini*